SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Teva Italia» *(09A11155)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Ratiopharm» *(09A11156)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vantas» *(09A11157)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blopresid» *(09A11158)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemobionine» *(09A11159)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quorum» *(09A11160)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinazide» *(09A11161)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alenic» *(09A11162)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Porodron» *(09A11163)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Ipso-Pharma» *(09A11164)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato FG» *(09A11165)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glexar» *(09A11166)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Pharmeg» *(09A11167)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cibacen» *(09A11168)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Alendronico FG» *(09A11169)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Actavis» *(09A11170)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Herzatec» *(09A11171)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altersol» *(09A11172)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tandem» *(09A11173)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itrin» *(09A11174)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urodie» *(09A11175)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solmucol» *(09A11176)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cibadrex» *(09A11177)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril Aurobindo» *(09A11178)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato EG» *(09A11179)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosamina Solfato Doc Generici» *(09A11180)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril» *(09A11181)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dobetin» *(09A11182)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovax Tetano» *(09A11183)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diftavax» *(09A11184)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varilrix» *(09A11185)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastjekt» *(09A11186)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tavor» *(09A11187)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Digestivo Giuliani» *(09A11188)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cepim» *(09A11189)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Froben» *(09A11190)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taloxa» *(09A11191)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Irinotecan Hospira» *(09A11192)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gemcitabina Ratiopharm» *(09A11193)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Boostrix» *(09A11194)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hospira» *(09A11195)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lamotrigina EG» *(09A11196)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Granulokine» *(09A11197)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazide Teva» *(09A11198)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lisinopril Teva» *(09A11199)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fosinopil Teva» *(09A11200)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Gabapentin Sandoz» *(09A11201)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramieca» *(09A11202)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mirtazapina Teva» *(09A11203)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Norlevo» *(09A11204)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amidrox» *(09A11205)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tiorfix» *(09A11206)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Intratect» *(09A11207)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril Teva» *(09A11208)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Betaistina Mylan Generics» *(09A11209)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Furosemide Kabi» *(09A11210)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Pamidronato Ratiopharm» *(09A11211)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vaxigrip» *(09A11212)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur» *(09A11213)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vaxigrip» *(09A11214)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Midazolam Hospira» *(09A11215)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fentanil Ratiopharm» *(09A11216)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Polioboostrix» *(09A11217)*
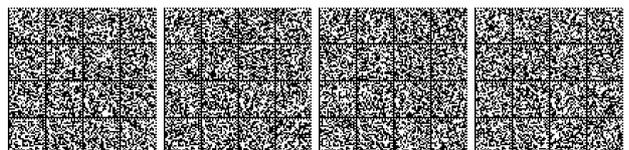
Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vincristina Teva Italia» *(09A11218)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sumatriptan Sandoz» *(09A11219)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Enalapril Ratiopharm» *(09A11220)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Meloxicam Teva» *(09A11221)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gastrozim» *(09A11222)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xilopar» *(09A11223)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cabaser» *(09A11224)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flutamide Pensa» *(09A11225)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Campillin» *(09A11226)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina Ibi» *(09A11227)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano *(09A11228)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Semprex» *(09A11229)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citrosodina» *(09A11230)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Portolac» *(09A11231)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Broncofama» *(09A11232)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Remodulin» *(09A11233)*
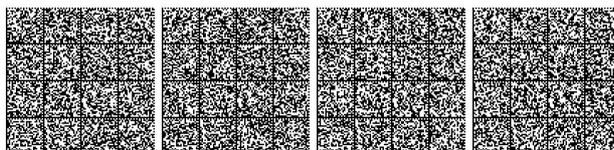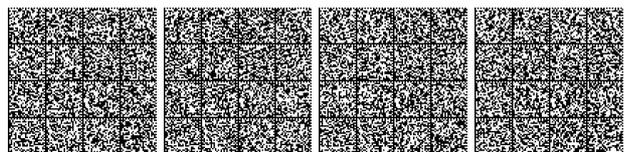
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2009.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n.121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 112.929 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 30 settembre 2009 e scadenza 30 settembre 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
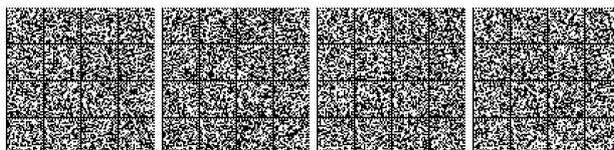
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 settembre 2011, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art.16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al "prezzo massimo accoglibile", determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialist» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialist» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialista» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 settembre 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A11469

DECRETO 23 settembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio e 23 luglio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «Coupon stripping».

La prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 settembre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007; le predette operazioni d'asta sono effettuate tramite sistemi di comunicazione telematica.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «Specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
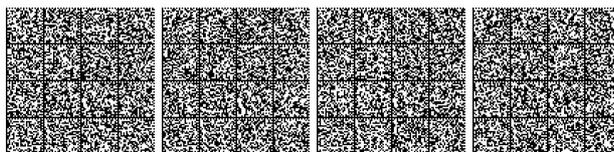
Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «Specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «Specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «Ordinarie» dei «B.T.P. €i» quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quindici giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «Pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

09A11495

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2009.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Officine meccaniche Ceruti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visti i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 aprile 1992 con i quali la S.p.A. Officine Meccaniche Rino Berardi e la collegata S.r.l. Officine Meccaniche Ceruti, con sede legale in Brescia via Lamarmora n. 185, codice fiscale n. 00852740158 P. Iva 01163610171, sono state

poste in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Maso Galbarini, al quale sono subentrati il 10 marzo 2003, i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Berardi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 2009, con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale ai creditori e che, essendo risultati irreperibili alcuni creditori, è stato disposto il deposito delle somme loro destinate presso l'agenzia 150 della Banca Popolare di Milano, sede di Brescia, e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.r.l. Officine Meccaniche Ceruti;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Officine Meccaniche Ceruti, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Officine Meccaniche Ceruti, con sede legale in Brescia via Lamarmora n. 185, codice fiscale n. 00852740158 P. Iva 01163610171.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Officine Meccaniche Ceruti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 16 settembre 2009

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

09A11490

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2009.

Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Palio», registrato al n. 12084.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall'impresa «Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Cuprosar fluid blu» ora ridenominato «Palio», contenente la sostanza attiva ciproconazolo;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 2009, con il quale l'impresa «Sariaf Gowan S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna), è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 12084, il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Palio» con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Visto il decreto dirigenziale 30 aprile 2009, con il quale l'impresa «Sariaf Gowan S.p.a.» è stata autorizzata a cambiare la propria denominazione sociale in «Gowan Italia S.p.a.», con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna);

Viste le decisioni della Commissione europea del 5 e 8 dicembre 2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE concernenti la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato «Palio» è inserita nella decisione 2008/941/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza *quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 23 febbraio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/941/CE, indicata in premessa, l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale 23 febbraio 2009 è limitata al 31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei prodotti al 31 dicembre 2011.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa «Gowan Italia S.p.a.» e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A11487

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento dell'idoneità di altre lauree ai fini dello svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto, in particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 aprile del 1994, o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;

Rilevato che il succitato comma stabilisce altresì che il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;

Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa, sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo ulteriori tipologie di lauree;

Vista l'ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III *Quater*, ha accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal Consiglio Nazionale dei Chimici;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, reso nell'adunanza del 5 maggio 2009;

Preso atto che nel citato parere si afferma che il ruolo professionale dell'informatore scientifico sul farmaco può essere svolto solo se l'informatore possiede adeguate conoscenze nel campo della chimica farmaceutica, della farmacologia e delle tecnologie farmaceutiche, certificabili da un corrispondente numero di esami sostenuti nel corso di laurea frequentato;
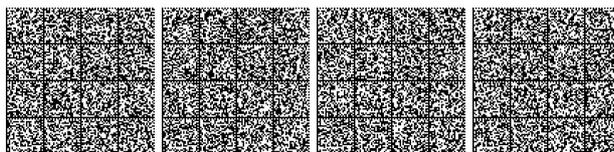
Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, includendo tra le lauree previste dal decreto ministeriale del Ministero della salute del 3 agosto 2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe 62/S e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere del Consiglio Universitario Nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 122, del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

c-*bis*) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea:

1) Classe 62/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche;

2) Classe LM – 54 - Classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il vice Ministro: FAZIO

09A11478

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marjolaine Kohl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Marjolaine Kohl, cittadina austriaca, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomierte Gesundheits - und Krankenschwester» conseguito in Austria, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomierte Gesundheits - und Krankenschwester», rilasciato in data 30 settembre 2001 alla sig.ra Marjolaine Kohl, nata a Innsbruck (Austria) il giorno 23 giugno 1980, dalla «Schule für allgemeine Gesundheits - und Krankenpflege/ Krankenhaus St. Vinzenz» avente sede in Zams (Austria), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Elisabeth Adele Lichtenegger è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte
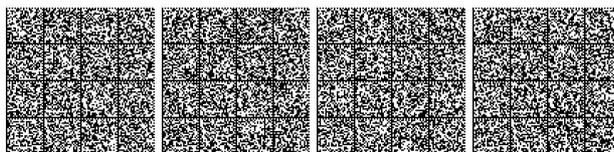
dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11150

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosa Stéphanie, della qualifica professionale estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig. Rosa Stéphanie, nata a Saint Maurice - Val de Marne (Francia) l'11 settembre 1984, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo professionale «Diplome d'etat de sage-femme» conseguito in Francia presso l'«Università Paris VI», unità di formazione e di ricerca di medicina Pierre e Marie Curie in data 10 settembre 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato in data 8 dicembre 2008 dell'autorità competente francese «Ministere de la sante, de la jeunesse, des sports et de la vie associative» e la relativa traduzione in lingua italiana che attesta che il predetto diploma corrisponde al titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di cui all'allegato V, punto 5.5.2 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che sancisce una formazione di ostetrica conforme alle disposizioni di cui all'art. 40 della suddetta direttiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplome d'etat de sage-femme», conseguito in Francia presso l'«Università Paris VI», unità di formazione e di ricerca di medicina Pierre e Marie Curie in data 10 settembre 2008 dalla sig. Rosa Stéphanie nata a Saint Maurice - Val de Marne (Francia) l'11 settembre 1984 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La sig. Rosa Stéphanie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11486

DECRETO 9 settembre 2009.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 3/2007 del 14 marzo 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo e le Commissioni speciali, ai sensi degli artt. 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e degli artt. 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del 25 marzo 2009 della C.I.S.L. - Unione Sindacale Territoriale di Bergamo con la quale si richiede di provvedere alla sostituzione del signor Ferdinando Piccinini, componente del Comitato I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori con il signor Michele Bettoni;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Bettoni, domiciliato presso C.I.S.L. di Bergamo - via Carnovali, 88/A, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Ferdinando Piccinini.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Bergamo, 9 settembre 2009

Il direttore provinciale: SIMONELLI

09A11491

DECRETO 10 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Becarovà Emilia, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce i diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Becarovà Emilia, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Zenskà sestra» conseguito in Repubblica slovacca presso la scuola superiore sanitaria di Trnava nell'anno 1986 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Vista l'attestazione dell'autorità competente slovacca - Ministero della salute della Repubblica slovacca - prot. n. 07497-2/2008-0ZdV del 31 gennaio 2008 e relativa traduzione nel quale si attesta che «Il predetto titolo ha validità equivalente a quella dei documenti delle qualifiche formali di cui all'allegato V, punto 5.2.3 della direttiva»;

Vista l'attestazione dell'autorità competente slovacca - Ministero della salute della Repubblica slovacca - prot. n. 07497-3/2008-0ZdV del 31 gennaio 2008 e relativa traduzione nella quale si certifica l'effettivo esercizio da parte della sig.ra Becarovà Emilia dell'attività di infermiera sul territorio della Repubblica slovacca, come responsabile di cura generale, per almeno tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni precedenti il rilascio del certificato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica slovacca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Zenskà sestra» conseguito in Repubblica slovacca presso la scuola superiore sanitaria di Trnava nell'anno 1986 dalla sig.ra Becarovà Emilia nata il 21 febbraio 1966 a Trencianske Teplice (Repubblica slovacca) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Becarovà Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11496

DECRETO 10 settembre 2009.

Sostituzione di un componente presso la commissione speciale del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle Commissioni speciali dei comitati provinciali INPS;

Visto il decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena n. 11/Dir del 26 maggio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione speciale del Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena per la categoria degli artigiani;

Vista la lettera del 16 luglio 2009 con la quale la sig.ra Magrini Nadia rassegna le dimissioni da componente della suddetta Commissione speciale;

Vista la nota del 20 luglio 2009 prot. n. 429/FN/tz con la quale la CNA, Associazione provinciale di Forlì-Cesena, designa la sig.ra Fava Paola in sostituzione della sig.ra Magrini Nadia;

Decreta:

La sig.ra Fava Paola, nata a Forlì il 21 maggio 1953 è nominata componente della Commissione speciale del Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena per la categoria degli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella. *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 10 settembre 2009

Il direttore provinciale: D'ATRI

09A11489

DECRETO 15 settembre 2009.

Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il ecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;

Vista l'ordinanza 5 novembre 2008 West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, con la quale è stata disposta l'attuazione di un Piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale e che a seguito di tale attività sono stati evidenziati 273 focolai negli equidi, di cui 10 con sintomatologia clinica;

Rilevato che nel corso del 2008 e negli ultimi mesi del 2009 si sono riscontrati numerosi casi clinici di encefalomielite di tipo West Nile in cavalli allevati in alcune regioni, nonché sono state evidenziate positività virologiche per virus West Nile in uccelli selvatici (gazze e cornacchie) e polli sentinella;

Ritenuto di dover estendere le misure sanitarie previste dalla sopraccitata ordinanza 5 novembre 2008 anche in altre aree del territorio recentemente interessate da focolai di West Nile Disease;

Rilevato che nelle riunioni tenutesi con le regioni e province autonome presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è stata manifestata la necessità di individuare la circolazione del virus della West Nile sul territorio nazionale, di verificare la presenza virale nelle popolazioni di equidi presenti sul territorio nonché di evidenziare precocemente il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi;

Vista la nota prot. 13691 del 24 luglio 2009 con la quale il Ministero ha raccomandato alle regioni e province autonome di notificare qualsiasi evento soggetto a denuncia obbligatoria, al fine di disporre di un sistema informativo in grado di registrare ed elaborare i dati e le informazioni epidemiologiche del territorio nazionale nonché assolvere in modo adeguato ai debiti informativi;

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2007;

Sentito il Centro di referenza per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Dispone:

1. È resa operativa per l'anno 2009 sul territorio nazionale l'esecuzione delle «Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) - art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008», contenute nell'Allegato A del presente dispositivo secondo le istruzioni e criteri descritti nello stesso, ivi compresa la modulistica.

2. Il presente atto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2009

Il direttore generale: FERRI

ALLEGATO *A*
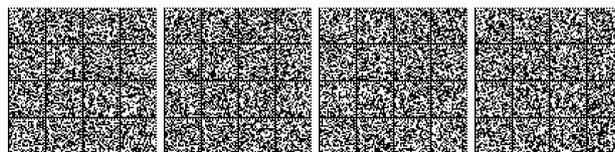
WEST NILE DISEASE

Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) – art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale 29 novembre 2007 – anno 2009

1 INTRODUZIONE

Le procedure operative di intervento e i flussi informativi descritti nel presente documento per l'anno 2009 adottate nell'ambito del Piano di sorveglianza per la West Nile Disease (WND), hanno il fine di individuare il più precocemente possibile la circolazione del virus West Nile (WNV) sia nell'area in cui si è avuta l'epidemia nel 2008 sia nelle restanti parti del territorio nazionale.

Obiettivi

1. Individuare precocemente la circolazione del virus della West Nile sul territorio nazionale.
2. Verificare la circolazione virale nelle popolazioni di equidi presenti sul territorio per poter individuare precocemente il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi.
3. Verificare la persistenza e la possibile endemizzazione dell'infezione.

2 CRITERI GENERALI PER LA SORVEGLIANZA DELLA WND

La sorveglianza nei confronti della WND si basa sulle seguenti componenti:

1. sorveglianza su uccelli stanziali di specie "sinantropiche", in caso di mancato raggiungimento del 50% delle attività previste, è possibile, in alternativa, attuare la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all'aperto o tramite il posizionamento di gruppi di polli sentinella;
2. sorveglianza negli equidi,
3. sorveglianza entomologica,
4. sorveglianza dell'avifauna selvatica di specie migratorie.

Le modalità di attuazione delle 4 componenti differiscono a seconda della situazione epidemiologica riscontrata.

Per il 2009 sono individuate 3 aree geografiche distinte:

A. area con circolazione virale (ACV) (Figura 1). E' l'area che è stata interessata dalla circolazione del virus della West Nile nel corso del 2008. L'elenco dei territori inclusi nell'ACV è riportato in allegato I;

B. area di sorveglianza esterna alla ACV, estesa per un raggio di 20 km intorno ai casi verificatisi nelle zone più esterne dell'ACV (Figura 1). L'elenco dei territori inclusi nell'area di sorveglianza è riportato in allegato II;

C. resto del territorio nazionale (aree a rischio) (Figura 2):

ABRUZZO: Foce del fiume Vomano	42°39' N - 14°02' E
BASILICATA: Lago di San Giuliano	40°38' N - 16°30' E
CALABRIA: Foce del Fiume Neto	39°12' N - 17°08' E
CAMPANIA: Serre Persano	40°33' N - 15°08 E
FRIULI VENEZIA GIULIA: Laguna di Grado e Marano	45°44' N - 13°14' E
LAZIO: Lago di Sabaudia	41°28' N - 13°02' E
MARCHE: Sentina	43°28' N - 13°38' E
MOLISE:Lago di Guardialfiera	37°19' N - 14°50' E

PIEMONTE: Garzaia di Marengo	44°49' N - 8°40' E
PUGLIA: Manfredonia	41°23' N - 16°02' E
SARDEGNA: Stagno di S'Ena Arrubia	39°49' N - 08°34' E
SICILIA: Oasi del Simeto	37°19' N - 14°55' E
TOSCANA: Padule di Fucecchio	43°49' N - 10°47' E
UMBRIA: Lago di Trasimeno	43°11' N - 12°08' E

L'elenco dei Comuni inclusi nelle aree di studio è riportato nell'allegato III.
In Tabella 1 è riportata una sintesi delle attività previste per ciascuna area.

3 SORVEGLIANZA NELL'AREA CON CIRCOLAZIONE VIRALE (ACV)

3.1 Unità geografica di riferimento

Al fine di standardizzare opportunamente le attività di sorveglianza nell'ambito dell'area, si considera come unità geografica di riferimento il territorio avente una superficie complessiva di circa 1200-1600 km^2. In tal modo, per le aree incluse nell'ACV di ciascuna Provincia è possibile definire il numero di unità geografiche di riferimento che essa include (Tabella 2). Ne consegue che, ad esempio, se nel territorio incluso nell'ACV di una Provincia il numero di unità geografiche da esso rappresentato è pari a 0.5, il numero di unità campionarie previste dal presente documento nell'ambito delle diverse azioni di sorveglianza per ciascuna unità geografica di riferimento dovrà essere ridotto alla metà (esempio: numero di allevamenti rurali o all'aperto da campionare per unità di riferimento = 60, numero di allevamenti effettivamente da campionare sul territorio incluso nell'ACV della Provincia = 30) , mentre, al contrario se il numero di unità geografiche da esso rappresentato è pari a 1.5, il numero di unità campionarie previste per ciascuna unità geografica di riferimento dovrà essere aumentato della metà (esempio: numero di siti da sorvegliare tramite specie aviarie sentinella per ciascuna unità = 4, numero di siti effettivamente da sorvegliare sul territorio incluso nell'ACV della Provincia = 6).

3.2 Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche"

Si definiscono specie "sinantropiche" gli uccelli appartenenti alle seguenti specie:

- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*),
- Taccola (*Corvus monedula*),
- Gazza (*Pica pica*),
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*),
- Piccione o colombo (*Columba livia*),
- Storni (*Sturnus vulgaris*).

Tali specie animali sono sottoposte a sorveglianza attiva nell'ACV allo scopo di individuare precocemente la ripresa della circolazione virale.
Poiché i piani di cattura e/o depopolamento all'interno dell'ACV differiscono in base alla giurisdizione amministrativa interessata (Amministrazione Provinciale, aree protette) sarà cura delle Regioni competenti individuare gli enti/organizzazioni incaricati dello svolgimento di tale programma e coordinare le attività di prelievo dagli esemplari eutanizzati e l'invio dei campioni al CESME. L'IZS competente invia idonei campioni di organo (cuore, cervello, rene e fegato) al CESME per la diagnosi di WND, accompagnate dalla scheda W02 debitamente compilata.

Nel corso degli ultimi 4 mesi dell'anno 2008 i controlli effettuati su tali specie animali ha rilevato prevalenze di infezioni variabili da un minimo di 0.5% ad oltre il 10% a seconda delle aree interessate. Pertanto, al fine di rilevare livelli di infezione paragonabili in tutta la zona, dovranno essere campionati almeno 100 esemplari per unità geografica di riferimento.
Nelle aree dove la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche" non può essere attivata o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, occorre effettuare le attività previste in allevamenti avicoli rurali e all'aperto (vedi capitolo 3.3.1) o, in alternativa, quelle conseguenti al posizionamento di gruppi di animali sentinella (vedi capitolo 3.3.2).

3.3 Sorveglianza nelle specie avicole

3.3.1 Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all'aperto

Nelle aree dove la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche" non può essere attivata o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, è possibile, in alternativa, controllare sierologicamente un campione rappresentativo di allevamenti avicoli rurali o all'aperto, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna.
Nella scelta delle aziende da campionare verranno privilegiati gli allevamenti in possesso delle seguenti caratteristiche:

- prossimità ad aree umide o comunque dove si registra un'elevata concentrazione di avifauna selvatica, sia stanziale che di passo,
- allevamenti di Anatidi,
- allevamenti all'aperto,
- allevamenti di selvaggina, aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche.

Sulla base del numero delle aziende presenti nel territorio incluso nell'ACV di ciascuna provincia, il numero di allevamenti da campionare è riportato in Tabella 3.
All'interno di ciascuno allevamento verranno sottoposti a prelievo un numero di animali, possibilmente di età inferiore ai 6 mesi di età, come riportato in tabella 4.
Le attività di campionamento iniziano a marzo e terminano entro la fine di novembre. I prelievi possono essere effettuati contestualmente a quelli del piano di monitoraggio dell'influenza aviaria.
Gli operatori, in collaborazione con gli agenti di Polizia Provinciale, gli Agenti del C.F.S., l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ce.R.M.A.S. e le autorità locali, devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA[1] (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).
I campioni, inviati al CESME, dovranno essere accompagnati dalla scheda W01 già pre-compilata (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).
Si considera positivo un animale che abbia dato esito positivo ad un esame sierologico e/o virologico specifico per il virus della West Nile.
In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito i risultati alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, al servizio veterinario della Regione competente ed all'IZS che ne aveva fatto richiesta.

[1] Non usare l'eparina come anticoagulante perché interferisce con la PCR.

3.3.2 Sorveglianza attraverso il posizionamento di gruppi di animali sentinella

Nelle aree dove la sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie “sinantropiche” non può essere attivata o si prevede che non sarà in grado di raggiungere almeno il 50% dei controlli previsti, è possibile, in alternativa, utilizzare esemplari in gabbia di specie avicole (polli o anche esemplari di Anatidi da allevamento). Per ciascuna unità geografica di riferimento devono essere selezionati 4 siti di sorveglianza, dove posizionare, per ciascuno di essi, almeno 30 esemplari suddivisi in due gruppi di 15 animali ciascuno; è preferibile, ove possibile, posizionare le sentinelle all’interno di aziende zootecniche operanti nell’area di studio e poste preferibilmente entro circa 800 m dalle aree di concentrazione dell’avifauna e/o di zone umide (raccolte d’acqua dolce o salmastra di qualunque tipo). Le sentinelle al primo prelievo devono risultare negative nei confronti del virus della WN.
A partire dal 15 di marzo e fino al 30 ottobre, devono essere effettuati prelievi di sangue ogni 15 giorni, alternando i prelievi sui due sottogruppi.
Gli operatori devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C). I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W01 pre-compilata (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).
In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito i risultati alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ai servizi veterinari regionali della Regione ed all’IZS che ne aveva fatto richiesta.

3.4 Sorveglianza negli equidi

Nella zona ACV non si effettua la sorveglianza attiva negli equidi, per la presenza di numerosi equidi già sierologicamente positivi. Sulla base degli esiti dei precedenti controlli, o individuando animali giovani (puledri) come oggetto di campionamento, le Regioni possono attivare specifici piani di controllo sierologico su animali sentinella in tutto o parte del territorio di loro competenza. Qualora tali piani vengano attivati dovranno rispettare le cadenze dei controlli previsti per il controllo negli equidi sentinella di cui al capitolo 4.4. I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento). In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ai servizi veterinari regionali della Regione ed all’IZS che ne aveva fatto richiesta.. Per le definizioni di sospetto e di conferma si rimanda all’art. 1 dell’OM 05.11.2008.
Per quanto riguarda la sorveglianza clinica su casi sospetti di encefalite si rimanda a quanto riportato nel capitolo 6 del presente documento.

3.5 Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica ha i seguenti obiettivi:

- identificare le specie di zanzare responsabili della trasmissione virale nel ciclo enzootico,
- identificare le specie di zanzare responsabili della trasmissione virale ai cavalli,
- valutare l’overwintering delle zanzare e del virus nelle specie di zanzare,
- valutare la precocità del rilievo del virus nelle zanzare.

La sorveglianza entomologica viene effettuata in 10 aziende equine: 3 in provincia di Bologna, 4 in provincia di Ferrara e 3 in provincia di Rovigo.
Le aziende scelte devono avere le seguenti caratteristiche:

- aziende nelle quali nel corso del 2008 sono stati riscontrati casi clinici o sieroconversioni nei cavalli o positività nei culicidi,
- aziende situate in prossimità di aree umide e con un'elevata concentrazione di avifauna selvatica.

Presso le aziende prescelte vengono installate:

- 1 trappola di tipo CO_2-CDC,
- 1 trappola del tipo gravid trap,
- 1 trappola del tipo BG sentinel.

Le catture vengono effettuate con cadenza mensile durante tutto l'anno. La gravid trap e la BG sentinel devono essere attive per due giorni e due notti consecutive e le catture vengono ritirate al termine delle due giornate. La CO_2CDC deve essere attiva per due notti (dal crepuscolo alla mattina successiva) di seguito e le catture vengono ritirate al termine di ogni notte di cattura.
Contestualmente alle catture eseguite con le trappole, vanno effettuate in ogni azienda catture di zanzare adulte tramite aspirazione nei ricoveri degli animali.
Per poter individuare l'eventuale vettore coinvolto nel ciclo enzootico della malattia, deve essere posizionata per ogni provincia almeno una CO_2-CDC trap o una BG sentinel trap presso i siti di cattura dell'avifauna selvatica. La cattura deve essere effettuata con cadenza quindicinale

3.6 Sorveglianza dell'avifauna selvatica delle specie migratorie

Durante il periodo delle migrazioni, uccelli migratori viremici possono essere responsabili dell'introduzione del virus nelle aree di sosta o in quelle di nidificazione. Le aree dove si vengono a concentrare maggiormente questi animali sono le zone umide situate lungo le rotte migratorie.
Per poter mettere in evidenza l'arrivo di uccelli viremici e l'eventuale instaurarsi del ciclo silvestre, è indispensabile predisporre un sistema di controllo per individuare precocemente l'introduzione del virus.
Le aree interessate all'attività di monitoraggio sugli uccelli selvatici sono le aree elencate nell'allegato IV.

Il programma di monitoraggio sull'avifauna selvatica prevede tre campionamenti annuali da effettuare:

- il primo durante il passo primaverile (marzo-aprile),
- il secondo alla fine di agosto,
- il terzo fra la metà e la fine di settembre.

Le catture di uccelli selvatici devono essere effettuate da personale addestrato allo scopo (inanellatori) provvisto di patentino di inanellamento di categoria A ed un veterinario debitamente addestrato ad effettuare prelievi di sangue negli uccelli selvatici, in collaborazione con gli agenti di Polizia Provinciale, gli Agenti del C.F.S., l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ce.R.M.A.S. e le autorità locali.
Le specie da sottoporre a monitoraggio devono includere sia passeriformi sia non passeriformi.
Il campione di sangue può essere prelevato da punti di *repere* differenti: negli animali di piccole dimensioni (da piccoli passeriformi fino a piccoli limicoli) il prelievo è consigliabile dalla vena giugulare; per animali di maggiori dimensioni il prelievo può essere fatto dalla vena brachiale dell'ala o dalla vena metatarsale della zampa. La quantità di siero prelevabile è legata, ovviamente, al peso dell'animale.

I campioni prelevati dovranno essere conservati alla temperatura di +4° C ed inviati al CESME per gli esami di laboratorio. Si raccomanda di inviare i campioni in condizioni di conservazione ed immediatamente, proprio per la esiguità del campione; per ogni specie di uccello prelevata va compilata una scheda W06 di accompagnamento.

4 SORVEGLIANZA NELL'AREA DI SORVEGLIANZA ESTERNA

4.1 Unità geografica di riferimento

Al fine di standardizzare opportunamente le attività di sorveglianza nell'ambito dell'area, si considera come unità geografica di riferimento il territorio di uno o più Comuni e avente una superficie complessiva di circa 1200-1600 km^2. In tal modo, per le aree incluse nell'area di sorveglianza esterna di ciascuna Provincia è possibile definire il numero di unità geografiche di riferimento che essa include (Tabella 5). Per il calcolo del numero di unità campionarie per il territorio incluso nell'area di sorveglianza di ciascuna Provincia, ci si comporta come nel caso dell'ACV (vedi capitolo 3.1 del presente documento).

4.2 Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche"

La sorveglianza sulle specie di uccelli sinantropici avviene con le stesse modalità previste per l'ACV nel capitolo 3.2.

4.3 Sorveglianza nelle specie avicole

Il campionamento degli allevamenti avicoli rurali o all'aperto o, in alternativa, la sorveglianza tramite il posizionamento di gruppi di animali sentinella di specie aviarie è effettuata con le stesse modalità descritte per l'ACV (vedi capitolo 3.3 del presente documento).

4.4 Sorveglianza negli equidi

La sorveglianza negli equidi viene effettuata con le seguenti modalità:

1. entro il 31 marzo 2009 i Servizi Veterinari dell'Aziende USL competenti selezioneranno 28 cavalli per ciascuna unità geografica di riferimento su cui effettuare il controllo sierologico (animali sentinella).
2. I capi sentinella dovranno essere scelti nelle aziende in modo tale da essere il più possibile rappresentativi dell'intero territorio sotto sorveglianza.

Poiché l'obiettivo principale è di individuare l'inizio o la ripresa della circolazione virale negli equidi per determinare il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed il rischio per l'uomo, è opportuno utilizzare cavalli stanziali (per i quali non si prevede movimentazione durante il periodo dei controlli) oppure cavalli per i quali sia possibile escludere qualunque contatto precedente con il virus (puledri di età ≤ 6 mesi).
Le attività di campionamento iniziano ad aprile e terminano a settembre; nel corso di tale periodo i cavalli vengono prelevati 3 volte, la prima all'inizio del periodo (aprile-maggio), la seconda volta nell'ultima settimana di agosto, ed una terza nell'ultima settimana di settembre. I prelievi possono essere effettuati contestualmente a quelli del piano di sorveglianza nazionale dell'anemia infettiva equina (OM 18 Dicembre 2007). I prelievi devono essere effettuati sempre sugli stessi cavalli. I campioni inviati dovranno essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).

In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica subito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ai servizi veterinari regionali della Regione ed al richiedente. In caso di positività verranno eseguite le attività riportate nel Punto 8.1 del documento. Per le definizioni di sospetto e di conferma si rimanda all'art. 1 dell'OM 05.11.2008.
Per quanto riguarda la sorveglianza clinica su casi sospetti di encefalite si rimanda a quanto riportato nel capitolo 6 del presente documento.

4.5 Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica nelle aree di sorveglianza esterna ha l'obiettivo principale di valutare l'overwintering delle zanzare e la precocità del rilievo del virus nelle specie di zanzare, qualora si verificasse la circolazione del virus in tali zone.
Contestualmente alle catture eseguite con le trappole, vanno effettuate in ogni azienda catture di zanzare adulte tramite aspirazione nei ricoveri degli animali.

La sorveglianza entomologica viene effettuata in 3 aziende equine selezionate presso gli apici dell'area buffer (Venezia, Mantova, Ravenna), in cui sia attiva la sorveglianza sierologica sugli equini.
Presso le aziende prescelte verranno installate:

- 1 trappola di tipo CO_2-CDC,
- 1 trappola del tipo gravid trap,
- 1 trappola del tipo BG sentinel.

Le catture vengono effettuate seguendo le stesse modalità descritte per l'ACV (vedi capitolo 3.5 del presente documento).

5 SORVEGLIANZA NELLE AREE A RISCHIO

5.1 Unità geografica di riferimento

Nel caso delle aree di studio presenti sul territorio nazionale ed elencate in Allegato III, al fine di semplificare l'esecuzione delle attività di sorveglianza, si considera come unità geografica di riferimento il territorio di ciascuna area di studio.

5.2 Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie "sinantropiche"

La sorveglianza sulle specie di uccelli sinantropici avviene con le stesse modalità previste per l'ACV nel capitolo 3.2.

5.3 Sorveglianza nelle specie avicole

Il campionamento negli allevamenti avicoli rurali o all'aperto o, in alternativa, la sorveglianza tramite il posizionamento di gruppi di animali sentinella di specie aviarie è effettuata con le stesse modalità descritte per l'ACV e per le aree di sorveglianza esterna (vedi capitolo 3.3 del presente documento).
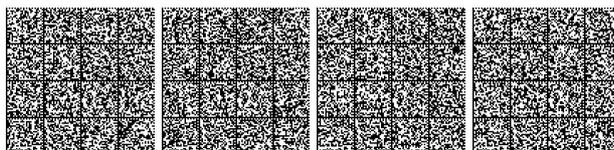
5.4 Sorveglianza negli equidi

La sorveglianza attiva degli Equidi nelle aree di studio viene effettuata con le stesse modalità descritte per le aree di sorveglianza esterna (vedi capitolo 4.4 del presente documento).

5.5 Sorveglianza entomologica

La sorveglianza entomologica nelle aree a rischio ha come obiettivo quello di definire la composizione della fauna culicidica in tali aree.

Per ciascuna area di studio deve essere selezionata 1 azienda sentinella, che può essere sia un'azienda equina sia un allevamento avicolo all'aperto; l'azienda deve essere situata in prossimità di zone umide e/o con un'elevata concentrazione di avifauna selvatica.
Presso l'azienda prescelta verranno installate:

- 1 trappola di tipo CO_2-CDC,
- 1 trappola del tipo BG sentinel.

Le catture vengono effettuate con le stesse modalità descritte per la zona ACV , una volta al mese a partire dalla fine di marzo fino alla fine di ottobre. Le reti delle catture entomologiche devono essere ritirate la mattina successiva e sostituite con reti nuove per effettuare la seconda notte di cattura.
Le nuove aree di studio (Molise, Sicilia e Piemonte), nel corso del primo anno di attività entomologica, devono effettuare catture larvali presso le aziende prescelte per la sorveglianza, con la stessa cadenza delle catture degli adulti. Le larve prelevate dovranno essere poste in alcool al 70% in provette sufficientemente capienti. Il campione così preparato deve essere inviato, accompagnato dalla scheda W05, al CESME il più rapidamente possibile a temperatura ambiente.

Per tutte le attività di cattura entomologica descritte per le 3 diverse Aree, visionare l'Allegato V esplicativo: "modalità di cattura/gestione del campione entomologico".

5.6 Sorveglianza dell'avifauna selvatica delle specie migratorie

La sorveglianza sulle specie di uccelli migratori avviene con le stesse modalità previste per l'ACV nel capitolo 3.6.

6 SORVEGLIANZA CLINICA NEGLI EQUIDI

La sorveglianza clinica negli Equidi si attua su tutto il territorio nazionale. Tutti i casi di sintomatologia nervosa negli Equidi devono essere notificati e sottoposti ad indagini approfondite per escludere o confermare la WND, indipendentemente dall'area geografica dove questi si manifestano.
Sintomi tipici della malattia nei cavalli sono i seguenti:

- movimenti in circolo,
- debolezza arti posteriori,
- incapacità a mantenere la stazione quadrupedale,
- paralisi/paresi agli arti,
- fascicolazioni muscolari,
- deficit propriocettivi,
- cecità,
- ptosi labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali,
- digrignamento dei denti.

Nel caso di sospetta sintomatologia neurologica in equidi, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio provvede a darne immediata comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ed al servizio veterinario della Regione. Il servizio veterinario dell'Azienda USL provvede altresì ad informare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio e il CESME, e ad eseguire prelievi di sangue su tutti i cavalli presenti in azienda.

Per ciascun animale devono essere prelevati due campioni di sangue da porre in due provette: una senza anticoagulante ed una con EDTA (almeno 8 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).
I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 per il successivo inoltro al CESME; barrare la casella corrispondente all'opzione "sospetta sintomatologia".

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettua l'esame anatomo-patologico ed il prelievo del cervello e del midollo spinale, del cuore e del fegato che devono essere inviati immediatamente al CESME, in quantità idonea, perfettamente confezionati e conservati, accompagnati dalla scheda W04 debitamente compilata.
In caso di positività ai test diagnostici di laboratorio, il CESME comunica i risultati alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario,ed ai servizi veterinari regionali della Regione.

7 SORVEGLIANZA SULLA MORTALITÀ NEGLI UCCELLI SELVATICI

La sorveglianza passiva sull'avifauna selvatica si effettua su tutto il territorio nazionale
In seguito alla segnalazione di mortalità anomala o di aumento dell'incidenza della mortalità nell'avifauna selvatica, gli animali rinvenuti morti devono essere raccolti e inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che, una volta effettuato l'esame anatomo-patologico, invia i campioni di organo (cuore, cervello, rene e fegato) al CESME per la ricerca del virus. I campioni devono essere inviati secondo le raccomandazioni indicate nella Circolare n. 3 del 8 maggio 2003 e accompagnati dalle scheda W02 debitamente compilata.

8 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ

8.1 Positività in allevamenti avicoli rurali e all'aperto o in gruppi di animali sentinella delle specie aviarie

In caso di positività confermate in soggetti di allevamenti avicoli rurali o all'aperto, oppure in animali sentinella delle specie aviarie, il servizio veterinario dell'Azienda USL, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, provvede ad abbattere gli animali positivi ed ad inviarli, accompagnati dalla scheda W01, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che provvede ad eseguire gli esami anatomo-patologici su tutti i soggetti pervenuti e ad inviare subito al CESME i campioni di rene, cuore e cervello di tutti gli animali, contestualmente a copia della scheda W01 pre-compilata (vedi le indicazioni contenute nel capitolo 9 del presente documento).

Qualora la positività sia confermata anche dagli esami virologici o di ricerca del genoma virale (PCR) negli organi, e nel caso ci si trovi in aree diverse dalle aree con circolazione virale (ACV), il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio provvede a:

- effettuare catture esaustive dei culicidi presenti nell'azienda,
- sottoporre a prelievo di sangue e siero un numero di animali rappresentativo degli animali presenti,
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento avicolo o gruppo di animali sentinella con esiti positivi. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 4.
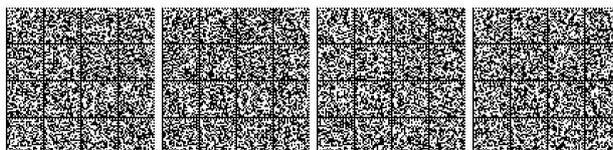
8.2 Sieroconversione in cavalli sentinella o conferma di sospetto clinico

In caso di sieroconversione in cavalli sentinella o qualora un sospetto clinico sia confermato dagli esami di laboratorio, il servizio veterinario dell'Azienda USL, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, provvede a:
- sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti in azienda,
- effettuare un prelievo di sangue e siero in tutti gli equidi presenti in azienda ed inviarlo al CESME,
- effettuare catture esaustive dei culicidi presenti nell'azienda.

Inoltre, nel caso ci si trovi in aree diverse dalle aree con circolazione virale (ACV), il servizio veterinario dell'Azienda USL competente procede a:
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento di equidi con esiti positivi. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 4.

8.3 Altre evidenze di circolazione del virus West Nile

Ogni qual volta venga sospettata la circolazione del virus in un territorio precedentemente non interessato dall'infezione, sulla base degli esiti degli esami virologici o di ricerca del genoma virale in culicidi e/o nell'avifauna, il servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio provvede a:
- sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti nel raggio di 4 km dal sito in cui la positività è stata rilevata,
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento avicolo o gruppo di polli sentinella con esiti positivi. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 4.

8.4 Uso dei bovini sentinella

Nel caso di rilievo di circolazione virale nelle aree sottoposte a sorveglianza, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, in collaborazione con il CESME, darà istruzioni dettagliate e specifiche sull'utilizzo dei bovini sentinella selezionati nell'ambito del piano di sorveglianza nazionale della bluetongue, come possibile animale indicatore della presenza dell'infezione sul territorio.

9 REGISTRAZIONE DEI DATI E FLUSSI INFORMATIVI

Tutti i campioni prelevati per la diagnosi di WND vengono analizzati dal CESME. L'esame di prima istanza (ELISA) per i campioni prelevati nella zona ACV e nella zona di sorveglianza esterna possono essere eseguiti da parte degli IIZZSS previsti nella nota DGSA prot. N. 19116 del 26 settembre 2008 come già riportato dall'Allegato B dell'OM 05.11.2008. In tal caso gli IIZZSS che eseguono tali analisi provvedono ad aggiornare con gli esiti di laboratorio il Sistema Informativo nazionale per la gestione del Piano di sorveglianza nazionale per la WND[2]; l'aggiornamento verrà eseguito con cadenza settimanale. Si ricorda che per accedere al sistema informativo nazionale per la WND è necessario registrarsi. Qualora si sia sprovvisti dell'accesso, il servizio veterinario regionale può inviare formale richiesta, debitamente compilata al seguente indirizzo di mail: emergenze.support@izs.it. Il sistema informativo nazionale per la WND è altresì alimentato in automatico dai risultati degli esami eseguiti presso il CESME e riporta in linea i dati aggiornati degli allevamenti delle specie di interesse (avicole, equidi), registrati nella banca dati nazionale (BDN). Tutta la modulistica è disponibile alla pagina internet http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/dati/dati.htm.

[2] http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/dati/dati.htm
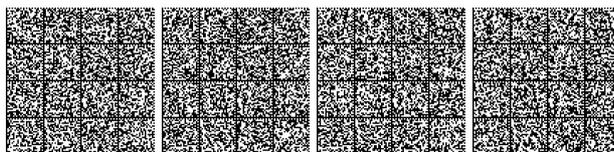
9.1 Allevamenti avicoli / gruppi di animali sentinella delle specie aviarie

Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli rurali o all'aperto, questi debbono essere preventivamente registrati presso la BDN, in tal modo i dati identificativi di tali allevamenti saranno disponibili anche presso il sistema informativo nazionale per la WND.
Per quanto concerne i gruppi di animali sentinella delle specie aviarie, nel caso in cui le sentinelle siano posizionate all'interno di aziende zootecniche, il gruppo verrà identificato dallo stesso codice aziendale attribuito all'azienda zootecnica ospitante e registrato in BDN. In caso contrario il gruppo di sentinelle dovrà comunque essere registrato in BDN come struttura sentinella assegnandogli un codice aziendale.
A ciascun sottogruppo è attribuito un numero progressivo di identificazione, da mantenere fisso per tutta la durata dei controlli. Ogni singolo animale dovrà essere contraddistinto da un numero univoco (per es. utilizzando un anello da posizionare alla zampa), tale numero verrà utilizzato per tutta la durata del campionamento.
I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W01 pre-compilata per tutti i dati anagrafici, che potrà essere stampata dalla BDN o direttamente dal sistema informativo nazionale per la WND.

9.2 Sorveglianza su uccelli "sinantropici"

I campioni prelevati da uccelli appartenenti a specie "sinantropiche" ai sensi dei capitoli 3.2, 4.2 e 5.2 del presente documento devono essere accompagnati dalla scheda W02 debitamente compilata.

9.3 Sorveglianza tramite cavalli sentinella

Le informazioni relative agli allevamenti ed ai cavalli selezionati debbono essere preventivamente registrati in BDN, in tal modo i dati identificativi saranno disponibili anche nel sistema informativo nazionale per la WND.

I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata per tutti i dati anagrafici, che potrà essere stampata dalla BDN o direttamente dal sistema informativo nazionale per la WND.

9.4 Equini – sorveglianza clinica (sindromi neurologiche e cavalli deceduti o soppressi)

Il Servizio Veterinario dell'AUSL preleva, secondo le modalità descritte nel capitolo 6 del presente documento, i campioni di siero, sangue e organi nelle aziende equine dove si sono verificati casi riferibili a WND. I campioni devono essere accompagnati dalle schede W03 o W04 e consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME.

9.5 Insetti

Il Servizio Veterinario dell'AUSL preleva, secondo le modalità descritte nei capitoli 3.5, 4.5 e 5.5, i campioni di insetti nelle aziende prescelte. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W05 e consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME.

Altre attività

Le Regioni interessate concordano con il CESME e con il Ministero le modalità operative per l'attuazione delle seguenti Attività di studio:

- Definizione del ruolo degli uccelli migratori: sorveglianza sugli uccelli migratori per l'individuazione delle specie responsabili dell'introduzione e dell'amplificazione del virus della West Nile,
- Studio entomologico : individuare le specie di zanzare responsabili della trasmissione del WNV, sia nel ciclo epizootico che enzootico della malattia, e la loro capacità di overwintering (del vettore e del virus) nelle aree con circolazione virale,
- Studio su altre specie vertebrate: valutazione del sistema di sorveglianza basato su bovini sentinella come indicatore della presenza dell'infezione.

Tabella 1. Sintesi delle attività previste per ciascuna area.

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>Area con circolazione virale (ACV)</td><td>Area di sorveglianza esterna</td><td>Aree a rischio nel resto dell'Italia</td></tr>
<tr><td>Area che è stata interessata dalla circolazione del virus della West Nile nel corso del 2008</td><td>Area di 20 km esterna alla ACV</td><td>Aree definite nel resto d'Italia, considerate a rischio</td></tr>
<tr><td rowspan="13">Obiettivi / attività</td><td colspan="4">Obiettivo 1: Individuazione precoce della circolazione del virus[3]</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza su uccelli sinantropici (Cornacchia, Taccola, Gazza, Ghiandaia, Piccione, Storni)</td><td>Esame virologico e PCR su organi di almeno 100 esemplari ogni 1200-1600 km^2.
Totale prelievi (min) = 650
[cap. 3.2]</td><td>Esame virologico e PCR su organi di almeno 100 esemplari ogni 1200-1600 km^2.
Totale prelievi (min) = 725
[cap. 4.2]</td><td>Esame virologico e PCR su organi di almeno 100 esemplari ogni area a rischio.
Totale prelievi (min) = 1400
[cap. 5.2]</td></tr>
<tr><td colspan="4">OPPURE,
per quelle aree nelle quali la sorveglianza su uccelli sinantropici abbia raggiunto meno del 50% del previsto</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all'aperto</td><td colspan="2">Prelievo di campioni statisticamente rappresentativi (max 60 aziende x 28 capi x Provincia) nel periodo marzo –novembre.
Totale prelievi (max) = 1680 per Provincia
[capp. 3.3.1 e 4.3]</td><td>Come per area ACV.
Totale prelievi (max) = 1680 per area a rischio
[cap. 5.3]</td></tr>
<tr><td colspan="4">OPPURE,
per quelle aree nelle quali la sorveglianza su uccelli sinantropici abbia raggiunto meno del 50% del previsto</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza attraverso il posizionamento di polli sentinella</td><td>Ogni 1200-1600 km^2, 4 siti di sorveglianza, con 30 esemplari ciascuno da esaminare mensilmente da marzo a ottobre.
Totale prelievi = 780
[cap. 3.3.2]</td><td>Come per area ACV.
Totale prelievi = 840
[cap. 4.3]</td><td>Come per area ACV.
4 siti x 30 esemplari da esaminare mensilmente da marzo a ottobre.
Totale prelievi = 120 mensili
[cap. 5.3]</td></tr>
<tr><td colspan="4">Obiettivo 2: Verificare la circolazione virale negli equidi per individuare il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed il rischio per l'uomo</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza su cavalli sentinella</td><td>Non prevista per la presenza di numerosi cavalli già sierologicamente positivi
Eventuali piani regionali
[cap. 3.4]</td><td>Ogni 1200-1600 km^2, 28 cavalli da esaminare 3 volte (maggio – agosto – settembre)
Totale prelievi = 609
[cap. 4.4]</td><td>Ogni area, 28 cavalli da esaminare 3 volte (maggio – agosto – settembre)
Totale prelievi = 84
[cap. 5.4]</td></tr>
<tr><td colspan="4">Obiettivo 3: Verificare la persistenza e possibile endemizzazione dell'infezione</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza su uccelli sinantropici stanziali</td><td colspan="3">L'attività di Sorveglianza su uccelli sinantropici prevista per l'obiettivo 1 è funzionale al raggiungimento anche di questo obiettivo, qualora i campionamenti sono effettuati anche nel periodo precedente la stagione dei vettori.</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td colspan="4">Altre attività</td></tr>
<tr><td colspan="4">Attività di studio</td></tr>
<tr><td colspan="4">Definire il ruolo svolto dagli uccelli selvatici migratori</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza su uccelli migratori</td><td>3 campionamenti annuali:
1. durante il passo primaverile (marzo-aprile),
2. alla fine di agosto,
3. fra la metà e la fine di settembre
[cap.3.6]</td><td>Non prevista per la scarsità di habitat adatti per le specie potenzialmente responsabili dell'introduzione</td><td>3 campionamenti annuali:
1. durante il passo primaverile (marzo-aprile),
2. alla fine di agosto,
3. fra la metà e la fine di settembre
[cap.5.6]</td></tr>
<tr><td colspan="4">Studio entomologico</td></tr>
<tr><td>Definizione della composizione della fauna culicidica, del ruolo delle specie di vettrici e overwintering</td><td>Catture ogni 15 giorni in 10 aziende equine
[cap. 3.5]</td><td>Catture ogni 15 giorni in 3 aziende equine
[cap. 4.5]</td><td>Catture mensili da marzo a ottobre in 1 azienda sentinella
[cap. 5.5]</td></tr>
<tr><td colspan="4">Altre specie animali vertebrate</td></tr>
<tr><td>Studio su bovini sentinella</td><td colspan="3">Studio per definire la sensibilità e la specificità della sorveglianza sierologica sul bovino come indicatore dell'infezione da WND nel territorio. Verranno fornite istruzioni specifiche in un secondo tempo.</td></tr>
</table>

[3] Per l'uso della sorveglianza entomologica come strumento per il rilievo precoce della circolazione virale si veda l'obiettivo 4 e gli obiettivi specifici elencati nei capitoli dedicati alle attività entomologiche.
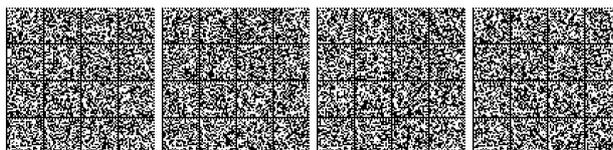
Tabella 2. Superficie (km^2) e numero di unità geografiche di riferimento per ciascun territorio provinciale incluso nell'ACV.

Area con circolazione virale nel 2008 (ACV)			
Regione	**Provincia**	**km^2**	**Numero di unità di riferimento**
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1438.9	1
	FERRARA	2636.8	1.5
	MODENA	637.3	0.5
	RAVENNA	435.2	0.5
LOMBARDIA	MANTOVA	652.3	0.5
VENETO	PADOVA	855.4	0.5
	ROVIGO	1821.7	1
	VENEZIA	1265.6	1

Tabella 3. Numero di allevamenti da sottoporre a prelievo per la ricerca del WNV

N. totale di allevamenti sul territorio	N. di allevamenti da campionare
≤ 34	tutti
35 - 50	35
51 - 80	42
81 - 250	53
≥ 250	60

Tabella 4. Numero di capi da sottoporre a prelievo per la ricerca di WNV.

Popolazione[4]	**N. di capi da prelevare**
≤ 10	**tutti**
11	**10**
12	**11**
13 - 14	**12**
15 - 16	**13**
17 - 18	**14**
19 - 20	**15**
21 - 23	**16**
24 - 26	**17**
27 - 30	**18**
31 - 35	**19**
36 - 41	**20**
42 - 48	**21**
49 - 58	**22**
59 - 72	**23**
73 - 93	**24**
94 - 128	**25**
129 - 199	**26**
200 - 418	**27**
≥ 419	**28**

[4] Per quanto riguarda la sorveglianza in allevamenti avicoli rurali o all'aperto, si intende il numero di capi presenti in azienda, mentre per quanto riguarda i controlli su equidi nei 4 km attorno ad allevamenti avicoli rurali e all'aperto o a gruppi di polli sentinella risultati positivi si intende la popolazione di equidi presenti nei 4 km.

Tabella 5. Superficie (km^2) e numero di unità geografiche di riferimento per ciascun territorio provinciale incluso nell'area di sorveglianza esterna alla ACV **.**

Area di sorveglianza esterna			
Regione	**Provincia**	**km^2**	**Numero di unità di riferimento**
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	1424.0	1
	MODENA	800.1	0.5
	RAVENNA	1347.2	1
	REGGIO EMILIA	631.1	0.25
LOMBARDIA	MANTOVA / CREMONA	1315.4	1
VENETO	PADOVA	1289.7	1
	TREVISO	1185.9	1
	VENEZIA	815.9	0.5
	VERONA	1069.8	0.5
	VICENZA	491.7	0.25

Figura 1. Area con circolazione virale (ACV) ed area di sorveglianza esterna.
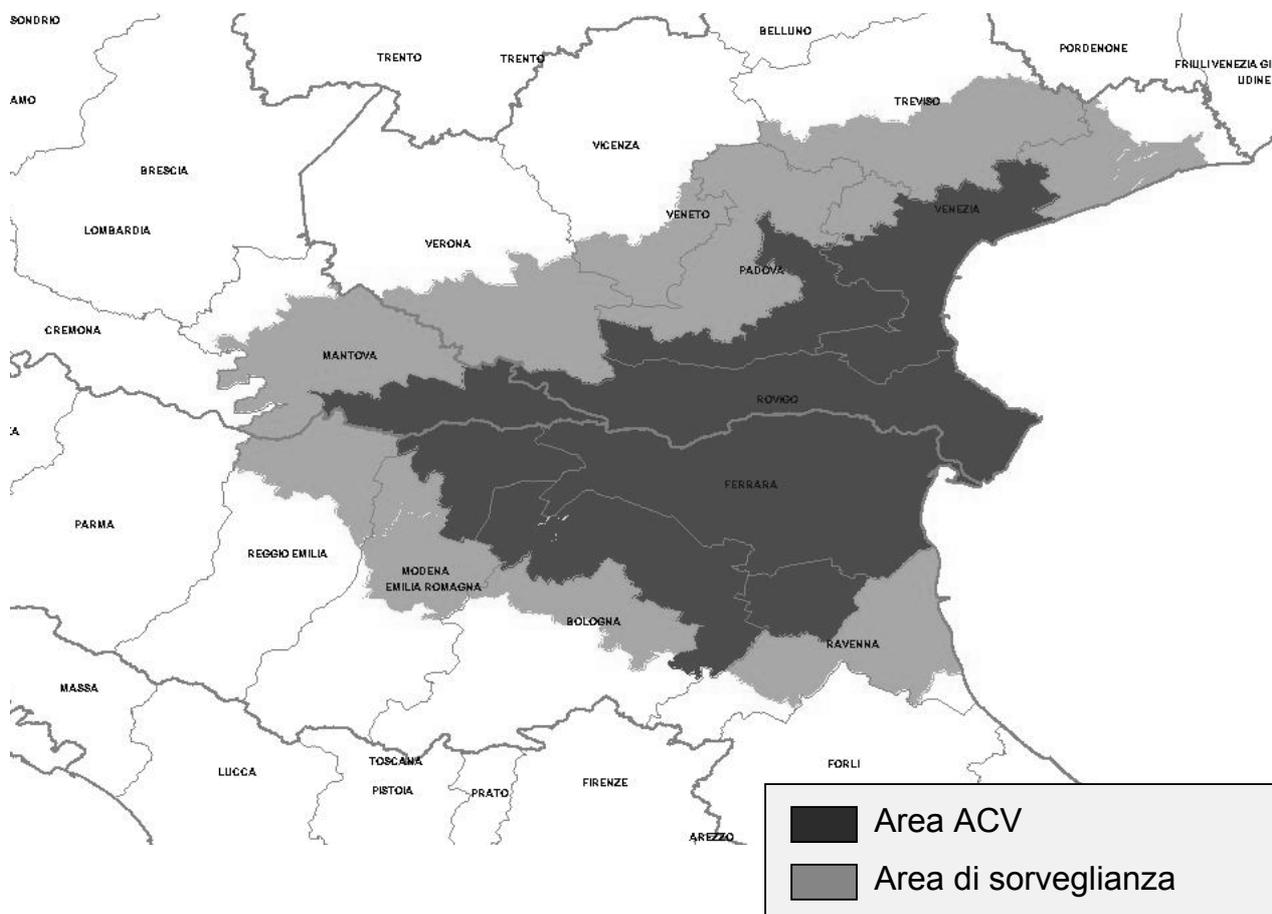
Figura 3. Aree a rischio in Italia.
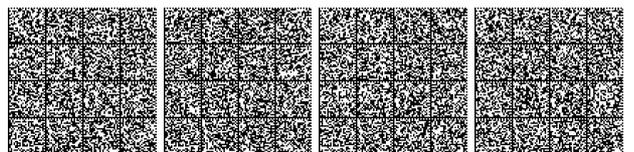
ALLEGATO I – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELL'AREA CON CIRCOLAZIONE VIRALE (ACV).

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ARGELATO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BARICELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BENTIVOGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BUDRIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CALDERARA DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CREVALCORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GALLIERA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	IMOLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MALALBERGO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MEDICINA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MINERBIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MOLINELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MORDANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIEVE DI CENTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SALA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SANT'AGATA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	ARGENTA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BERRA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BONDENO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CENTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CODIGORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COPPARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FORMIGNANA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	GORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	LAGOSANTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASI TORELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASSA FISCAGLIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MESOLA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIRABELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	OSTELLATO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	POGGIO RENATICO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	RO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	SANT'AGOSTINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	TRESIGALLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VIGARANO MAINARDA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VOGHIERA

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BOMPORTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOSANTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAVEZZO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FINALE EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MEDOLLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NONANTOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NOVI DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	RAVARINO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN FELICE SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN POSSIDONIO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN PROSPERO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	ALFONSINE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BAGNACAVALLO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CONSELICE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	FUSIGNANO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	LUGO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	MASSA LOMBARDA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	SANT'AGATA SUL SANTERNO
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO
LOMBARDIA	MANTOVA	CARBONARA DI PO
LOMBARDIA	MANTOVA	FELONICA
LOMBARDIA	MANTOVA	GONZAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	MAGNACAVALLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	OSTIGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	PEGOGNAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PIEVE DI CORIANO
LOMBARDIA	MANTOVA	POGGIO RUSCO
LOMBARDIA	MANTOVA	QUINGENTOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	QUISTELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	REVERE
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO
LOMBARDIA	MANTOVA	SCHIVENOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	SERMIDE
LOMBARDIA	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLA POMA
VENETO	PADOVA	AGNA
VENETO	PADOVA	ANGUILLARA VENETA
VENETO	PADOVA	ARRE
VENETO	PADOVA	ARZERGRANDE
VENETO	PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA
VENETO	PADOVA	BARBONA
VENETO	PADOVA	BOARA PISANI
VENETO	PADOVA	BOVOLENTA
VENETO	PADOVA	BRUGINE
VENETO	PADOVA	CANDIANA
VENETO	PADOVA	CASALE DI SCODOSIA

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	PADOVA	CASTELBALDO
VENETO	PADOVA	CODEVIGO
VENETO	PADOVA	CONSELVE
VENETO	PADOVA	CORREZZOLA
VENETO	PADOVA	GRANZE
VENETO	PADOVA	LEGNARO
VENETO	PADOVA	LIMENA
VENETO	PADOVA	MASI
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE
VENETO	PADOVA	MERLARA
VENETO	PADOVA	NOVENTA PADOVANA
VENETO	PADOVA	PADOVA
VENETO	PADOVA	PIACENZA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	POLVERARA
VENETO	PADOVA	PONTE SAN NICOLO'
VENETO	PADOVA	PONTELONGO
VENETO	PADOVA	POZZONOVO
VENETO	PADOVA	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	SANT'URBANO
VENETO	PADOVA	SAONARA
VENETO	PADOVA	STANGHELLA
VENETO	PADOVA	TERRASSA PADOVANA
VENETO	PADOVA	TRIBANO
VENETO	PADOVA	URBANA
VENETO	PADOVA	VESCOVANA
VENETO	PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE
VENETO	PADOVA	VILLA ESTENSE
VENETO	ROVIGO	ADRIA
VENETO	ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE
VENETO	ROVIGO	ARQUA' POLESINE
VENETO	ROVIGO	BADIA POLESINE
VENETO	ROVIGO	BAGNOLO DI PO
VENETO	ROVIGO	BERGANTINO
VENETO	ROVIGO	BOSARO
VENETO	ROVIGO	CALTO
VENETO	ROVIGO	CANARO
VENETO	ROVIGO	CANDA
VENETO	ROVIGO	CASTELGUGLIELMO
VENETO	ROVIGO	CASTELMASSA
VENETO	ROVIGO	CASTELNOVO BARIANO
VENETO	ROVIGO	CENESELLI
VENETO	ROVIGO	CEREGNANO
VENETO	ROVIGO	CORBOLA
VENETO	ROVIGO	COSTA DI ROVIGO
VENETO	ROVIGO	CRESPINO
VENETO	ROVIGO	FICAROLO
VENETO	ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO
VENETO	ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE
VENETO	ROVIGO	FRATTA POLESINE
VENETO	ROVIGO	GAIBA
VENETO	ROVIGO	GAVELLO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	ROVIGO	GIACCIANO CON BARUCHELLA
VENETO	ROVIGO	GUARDA VENETA
VENETO	ROVIGO	LENDINARA
VENETO	ROVIGO	LOREO
VENETO	ROVIGO	LUSIA
VENETO	ROVIGO	MELARA
VENETO	ROVIGO	OCCHIOBELLO
VENETO	ROVIGO	PAPOZZE
VENETO	ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI
VENETO	ROVIGO	PINCARA
VENETO	ROVIGO	POLESELLA
VENETO	ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE
VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE
VENETO	ROVIGO	PORTO VIRO
VENETO	ROVIGO	ROSOLINA
VENETO	ROVIGO	ROVIGO
VENETO	ROVIGO	SALARA
VENETO	ROVIGO	SAN BELLINO
VENETO	ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE
VENETO	ROVIGO	STIENTA
VENETO	ROVIGO	TAGLIO DI PO
VENETO	ROVIGO	TRECENTA
VENETO	ROVIGO	VILLADOSE
VENETO	ROVIGO	VILLAMARZANA
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA
VENETO	VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA
VENETO	VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE
VENETO	VENEZIA	CAMPONOGARA
VENETO	VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI
VENETO	VENEZIA	CAVARZERE
VENETO	VENEZIA	CHIOGGIA
VENETO	VENEZIA	CONA
VENETO	VENEZIA	DOLO
VENETO	VENEZIA	FOSSO'
VENETO	VENEZIA	MARCON
VENETO	VENEZIA	MEOLO
VENETO	VENEZIA	MIRA
VENETO	VENEZIA	MUSILE DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	QUARTO D'ALTINO
VENETO	VENEZIA	STRA
VENETO	VENEZIA	VENEZIA
VENETO	VENEZIA	VIGONOVO

ALLEGATO II – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELL'AREA DI SORVEGLIANZA ESTERNA.

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ANZOLA DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BAZZANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTENASO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CRESPELLANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	DOZZA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GRANAROLO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ZOLA PREDOSA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BASTIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOGALLIANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CARPI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELFRANCO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELNUOVO RANGONE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELVETRO DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FIORANO MODENESE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FORMIGINE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANELLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SOLIERA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SPILAMBERTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	VIGNOLA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	COTIGNOLA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	FAENZA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RUSSI
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	SOLAROLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BORETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BRESCELLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	FABBRICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUALTIERI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	LUZZARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	NOVELLARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	POVIGLIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIOLO
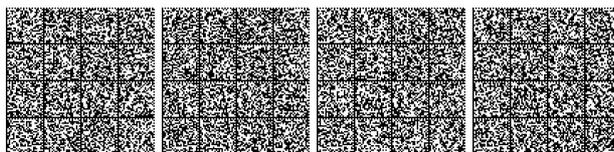
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RIO SALICETO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ROLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RUBIERA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO
LOMBARDIA	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
LOMBARDIA	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
LOMBARDIA	MANTOVA	BIGARELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	BOZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL D'ARIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELBELFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
LOMBARDIA	MANTOVA	COMMESSAGGIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CURTATONE
LOMBARDIA	MANTOVA	DOSOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZZUOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	GOITO
LOMBARDIA	MANTOVA	MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARCARIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARMIROLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MOTTEGGIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	POMPONESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	REDONDESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	RODIGO
LOMBARDIA	MANTOVA	RONCOFERRARO
LOMBARDIA	MANTOVA	ROVERBELLA
LOMBARDIA	MANTOVA	SABBIONETA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
LOMBARDIA	MANTOVA	SUSTINENTE
LOMBARDIA	MANTOVA	VIADANA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLIMPENTA
LOMBARDIA	MANTOVA	VIRGILIO
VENETO	PADOVA	ABANO TERME
VENETO	PADOVA	ALBIGNASEGO
VENETO	PADOVA	ARQUA' PETRARCA
VENETO	PADOVA	BAONE
VENETO	PADOVA	BATTAGLIA TERME
VENETO	PADOVA	BORGORICCO
VENETO	PADOVA	CADONEGHE
VENETO	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO
VENETO	PADOVA	CAMPODARSEGO
VENETO	PADOVA	CAMPODORO
VENETO	PADOVA	CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	CARCERI
VENETO	PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA
VENETO	PADOVA	CARTURA
VENETO	PADOVA	CASALSERUGO
VENETO	PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE
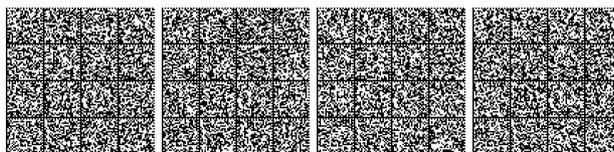
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	PADOVA	CINTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	CITTADELLA
VENETO	PADOVA	CURTAROLO
VENETO	PADOVA	DUE CARRARE
VENETO	PADOVA	ESTE
VENETO	PADOVA	FONTANIVA
VENETO	PADOVA	GALLIERA VENETA
VENETO	PADOVA	GALZIGNANO TERME
VENETO	PADOVA	GAZZO
VENETO	PADOVA	GRANTORTO
VENETO	PADOVA	LOREGGIA
VENETO	PADOVA	LOZZO ATESTINO
VENETO	PADOVA	MASERA' DI PADOVA
VENETO	PADOVA	MASSANZAGO
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO
VENETO	PADOVA	MESTRINO
VENETO	PADOVA	MONSELICE
VENETO	PADOVA	MONTAGNANA
VENETO	PADOVA	MONTEGROTTO TERME
VENETO	PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	PERNUMIA
VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA
VENETO	PADOVA	PIOMBINO DESE
VENETO	PADOVA	PONSO
VENETO	PADOVA	ROVOLON
VENETO	PADOVA	RUBANO
VENETO	PADOVA	SACCOLONGO
VENETO	PADOVA	SALETTO
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO
VENETO	PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO IN GU
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO
VENETO	PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE
VENETO	PADOVA	SANTA MARGHERITA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	SANT'ELENA
VENETO	PADOVA	SELVAZZANO DENTRO
VENETO	PADOVA	SOLESINO
VENETO	PADOVA	TEOLO
VENETO	PADOVA	TOMBOLO
VENETO	PADOVA	TORREGLIA
VENETO	PADOVA	TREBASELEGHE
VENETO	PADOVA	VEGGIANO
VENETO	PADOVA	VIGODARZERE
VENETO	PADOVA	VIGONZA
VENETO	PADOVA	VILLA DEL CONTE
VENETO	PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA
VENETO	PADOVA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	VO
VENETO	TREVISO	BREDA DI PIAVE
VENETO	TREVISO	CARBONERA
VENETO	TREVISO	CASALE SUL SILE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	TREVISO	CASIER
VENETO	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
VENETO	TREVISO	CASTELLO DI GODEGO
VENETO	TREVISO	CESSALTO
VENETO	TREVISO	CHIARANO
VENETO	TREVISO	CIMADOLMO
VENETO	TREVISO	FONTANELLE
VENETO	TREVISO	GORGO AL MONTICANO
VENETO	TREVISO	ISTRANA
VENETO	TREVISO	LORIA
VENETO	TREVISO	MANSUE'
VENETO	TREVISO	MASERADA SUL PIAVE
VENETO	TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	MOGLIANO VENETO
VENETO	TREVISO	MONASTIER DI TREVISO
VENETO	TREVISO	MORGANO
VENETO	TREVISO	MOTTA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	ODERZO
VENETO	TREVISO	ORMELLE
VENETO	TREVISO	PAESE
VENETO	TREVISO	PONTE DI PIAVE
VENETO	TREVISO	PONZANO VENETO
VENETO	TREVISO	PREGANZIOL
VENETO	TREVISO	QUINTO DI TREVISO
VENETO	TREVISO	RESANA
VENETO	TREVISO	RONCADE
VENETO	TREVISO	SALGAREDA
VENETO	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENETO	TREVISO	SAN POLO DI PIAVE
VENETO	TREVISO	SILEA
VENETO	TREVISO	SPRESIANO
VENETO	TREVISO	TREVIGNANO
VENETO	TREVISO	TREVISO
VENETO	TREVISO	VAZZOLA
VENETO	TREVISO	VEDELAGO
VENETO	TREVISO	VILLORBA
VENETO	TREVISO	ZENSON DI PIAVE
VENETO	TREVISO	ZERO BRANCO
VENETO	VENEZIA	ANNONE VENETO
VENETO	VENEZIA	CAORLE
VENETO	VENEZIA	CEGGIA
VENETO	VENEZIA	ERACLEA
VENETO	VENEZIA	FIESSO D'ARTICO
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	IESOLO
VENETO	VENEZIA	MARTELLAGO
VENETO	VENEZIA	MIRANO
VENETO	VENEZIA	NOALE
VENETO	VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	PIANIGA
VENETO	VENEZIA	SALZANO
VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA
VENETO	VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA
VENETO	VENEZIA	SCORZE'
VENETO	VENEZIA	SPINEA
VENETO	VENEZIA	TORRE DI MOSTO
VENETO	VERONA	ALBAREDO D'ADIGE
VENETO	VERONA	ANGIARI
VENETO	VERONA	ARCOLE
VENETO	VERONA	BELFIORE
VENETO	VERONA	BEVILACQUA
VENETO	VERONA	BONAVIGO
VENETO	VERONA	BOSCHI SANT'ANNA
VENETO	VERONA	BOVOLONE
VENETO	VERONA	CASALEONE
VENETO	VERONA	CASTAGNARO
VENETO	VERONA	CEREA
VENETO	VERONA	COLOGNA VENETA
VENETO	VERONA	CONCAMARISE
VENETO	VERONA	ERBE'
VENETO	VERONA	GAZZO VERONESE
VENETO	VERONA	ISOLA DELLA SCALA
VENETO	VERONA	ISOLA RIZZA
VENETO	VERONA	LEGNAGO
VENETO	VERONA	MINERBE
VENETO	VERONA	NOGARA
VENETO	VERONA	NOGAROLE ROCCA
VENETO	VERONA	OPPEANO
VENETO	VERONA	PRESSANA
VENETO	VERONA	RONCO ALL'ADIGE
VENETO	VERONA	ROVERCHIARA
VENETO	VERONA	ROVEREDO DI GUA'
VENETO	VERONA	SALIZZOLE
VENETO	VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO
VENETO	VERONA	SANGUINETTO
VENETO	VERONA	SORGA'
VENETO	VERONA	TERRAZZO
VENETO	VERONA	TREVENZUOLO
VENETO	VERONA	VERONELLA
VENETO	VERONA	VILLA BARTOLOMEA
VENETO	VERONA	ZIMELLA
VENETO	VICENZA	AGUGLIARO
VENETO	VICENZA	ALBETTONE
VENETO	VICENZA	ALONTE
VENETO	VICENZA	ASIGLIANO VENETO
VENETO	VICENZA	BARBARANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	CAMISANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI
VENETO	VICENZA	CASTEGNERO
VENETO	VICENZA	GRANCONA
VENETO	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO
VENETO	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VENETO	VICENZA	LONGARE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
VENETO	VICENZA	LONIGO
VENETO	VICENZA	MONTEGALDA
VENETO	VICENZA	MONTEGALDELLA
VENETO	VICENZA	MOSSANO
VENETO	VICENZA	NANTO
VENETO	VICENZA	NOVENTA VICENTINA
VENETO	VICENZA	ORGIANO
VENETO	VICENZA	POJANA MAGGIORE
VENETO	VICENZA	QUINTO VICENTINO
VENETO	VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI
VENETO	VICENZA	SAREGO
VENETO	VICENZA	SOSSANO
VENETO	VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO
VENETO	VICENZA	VILLAGA

ALLEGATO III – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELLE AREE DI STUDIO.

Area di studio: Foce del fiume Vomano (TE)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
ABRUZZO	PESCARA	CITTA' SANT'ANGELO
ABRUZZO	PESCARA	ELICE
ABRUZZO	TERAMO	ATRI
ABRUZZO	TERAMO	BELLANTE
ABRUZZO	TERAMO	CANZANO
ABRUZZO	TERAMO	CASTELLALTO
ABRUZZO	TERAMO	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
ABRUZZO	TERAMO	CASTILENTI
ABRUZZO	TERAMO	CELLINO ATTANASIO
ABRUZZO	TERAMO	CERMIGNANO
ABRUZZO	TERAMO	GIULIANOVA
ABRUZZO	TERAMO	MONTEFINO
ABRUZZO	TERAMO	MORRO D'ORO
ABRUZZO	TERAMO	MOSCIANO SANT'ANGELO
ABRUZZO	TERAMO	NOTARESCO
ABRUZZO	TERAMO	PINETO
ABRUZZO	TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI
ABRUZZO	TERAMO	SILVI
ABRUZZO	TERAMO	TORTORETO

Area di studio: Lago di S. Giuliano (MT)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
BASILICATA	MATERA	FERRANDINA
BASILICATA	MATERA	GRASSANO
BASILICATA	MATERA	GROTTOLE
BASILICATA	MATERA	IRSINA
BASILICATA	MATERA	MATERA
BASILICATA	MATERA	MIGLIONICO
BASILICATA	MATERA	MONTESCAGLIOSO
BASILICATA	MATERA	POMARICO
BASILICATA	MATERA	SALANDRA
PUGLIA	BARI	ALTAMURA
PUGLIA	BARI	GRAVINA IN PUGLIA

Area di studio: Foce del fiume Neto (KR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
CALABRIA	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO
CALABRIA	CROTONE	CARFIZZI
CALABRIA	CROTONE	CASABONA
CALABRIA	CROTONE	CIRO'
CALABRIA	CROTONE	CIRO' MARINA
CALABRIA	CROTONE	CROTONE
CALABRIA	CROTONE	CUTRO
CALABRIA	CROTONE	MELISSA
CALABRIA	CROTONE	PALLAGORIO
CALABRIA	CROTONE	ROCCA DI NETO
CALABRIA	CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO
CALABRIA	CROTONE	SAN NICOLA DELL'ALTO
CALABRIA	CROTONE	SANTA SEVERINA
CALABRIA	CROTONE	SCANDALE
CALABRIA	CROTONE	STRONGOLI
CALABRIA	CROTONE	UMBRIATICO

Area di studio: Serre Persano (SA)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
CAMPANIA	SALERNO	ACERNO
CAMPANIA	SALERNO	ALBANELLA
CAMPANIA	SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA
CAMPANIA	SALERNO	AQUARA
CAMPANIA	SALERNO	BATTIPAGLIA
CAMPANIA	SALERNO	BELLOSGUARDO
CAMPANIA	SALERNO	BUCCINO
CAMPANIA	SALERNO	CAMPAGNA
CAMPANIA	SALERNO	CAPACCIO
CAMPANIA	SALERNO	CASTELCIVITA
CAMPANIA	SALERNO	CASTEL SAN LORENZO
CAMPANIA	SALERNO	CONTRONE
CAMPANIA	SALERNO	CONTURSI TERME
CAMPANIA	SALERNO	EBOLI
CAMPANIA	SALERNO	FELITTO
CAMPANIA	SALERNO	GIUNGANO
CAMPANIA	SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO
CAMPANIA	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
CAMPANIA	SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO
CAMPANIA	SALERNO	OLIVETO CITRA
CAMPANIA	SALERNO	OTTATI
CAMPANIA	SALERNO	PALOMONTE
CAMPANIA	SALERNO	PETINA
CAMPANIA	SALERNO	POSTIGLIONE
CAMPANIA	SALERNO	ROCCADASPIDE
CAMPANIA	SALERNO	SANT'ANGELO A FASANELLA
CAMPANIA	SALERNO	SERRE
CAMPANIA	SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI
CAMPANIA	SALERNO	TRENTINARA
CAMPANIA	SALERNO	BELLIZZI
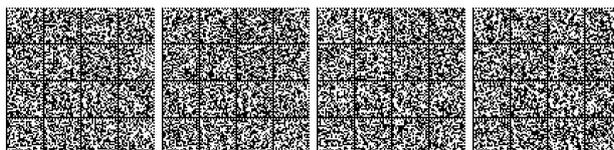
Area di studio: Laguna di Grado e Marano (GO)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	TURRIACO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RUDA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TALMASSONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AIELLO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BAGNARIA ARSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOLONGO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CARLINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASTIONS DI STRADA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	FIUMICELLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	GONARS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LATISANA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LIGNANO SABBIADORO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MARANO LAGUNARE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALMANOVA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POCENIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PORPETTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRECENICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RIVIGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RONCHIS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TEOR
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TERZO D'AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TORVISCOSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VILLA VICENTINA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VISCO
VENETO	VENEZIA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Area di studio: Lago di Sabaudia (LT)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
LAZIO	LATINA	LATINA
LAZIO	LATINA	PONTINIA
LAZIO	LATINA	SABAUDIA
LAZIO	LATINA	SAN FELICE CIRCEO
LAZIO	LATINA	TERRACINA

Area di studio: Sentina (AN)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
MARCHE	ANCONA	ANCONA
MARCHE	ANCONA	CAMERANO
MARCHE	ANCONA	CASTELFIDARDO
MARCHE	ANCONA	LORETO
MARCHE	ANCONA	NUMANA
MARCHE	ANCONA	OFFAGNA
MARCHE	ANCONA	OSIMO
MARCHE	ANCONA	POLVERIGI
MARCHE	ANCONA	SIROLO
MARCHE	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE
MARCHE	MACERATA	MACERATA
MARCHE	MACERATA	MONTECASSIANO
MARCHE	MACERATA	MONTECOSARO
MARCHE	MACERATA	MONTEFANO
MARCHE	MACERATA	MONTELUPONE
MARCHE	MACERATA	MORROVALLE
MARCHE	MACERATA	PORTO RECANATI
MARCHE	MACERATA	POTENZA PICENA
MARCHE	MACERATA	RECANATI

Area di studio: Lago di Guardialfiera (CB)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
MOLISE	CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE
MOLISE	CAMPOBASSO	BONEFRO
MOLISE	CAMPOBASSO	CASACALENDA
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO
MOLISE	CAMPOBASSO	CASTELMAURO
MOLISE	CAMPOBASSO	CIVITACAMPOMARANO
MOLISE	CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA
MOLISE	CAMPOBASSO	GUGLIONESI
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO
MOLISE	CAMPOBASSO	LUCITO
MOLISE	CAMPOBASSO	LUPARA
MOLISE	CAMPOBASSO	MAFALDA
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTECILFONE
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTELONGO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTEMITRO
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA
MOLISE	CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI
MOLISE	CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO
MOLISE	CAMPOBASSO	PALATA
MOLISE	CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA
MOLISE	CAMPOBASSO	PORTOCANNONE
MOLISE	CAMPOBASSO	PROVVIDENTI
MOLISE	CAMPOBASSO	RIPABOTTONI
MOLISE	CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA
MOLISE	CAMPOBASSO	ROTELLO
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA
MOLISE	CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS
MOLISE	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO
MOLISE	CAMPOBASSO	SANT'ELIA A PIANISI
MOLISE	CAMPOBASSO	TAVENNA
MOLISE	CAMPOBASSO	TERMOLI
MOLISE	CAMPOBASSO	URURI

Area di studio: Garzaia di Marengo (AL)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BASALUZZO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BERGAMASCO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CAPRIATA D'ORBA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CARENTINO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CAREZZANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CARPENETO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASSINE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLANIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ORBA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CASTELSPINA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	CERRETO GRUE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRASCARO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRESONARA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	FRUGAROLO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	GAMALERO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	GAVAZZANA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	GAVI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONTALDEO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONTECASTELLO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	NOVI LIGURE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	OVIGLIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PADERNA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PARODI LIGURE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PASTURANA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PIOVERA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	PREDOSA

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	RICALDONE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	RIVARONE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SALE
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SANT'AGATA FOSSILI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SARDIGLIANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SAREZZANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SEZZADIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SILVANO D'ORBA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SOLERO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	STAZZANO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	STREVI
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TASSAROLO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TORTONA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	TRISOBBIO
PIEMONTE	ALESSANDRIA	VILLALVERNIA
PIEMONTE	ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO
PIEMONTE	ASTI	BRUNO
PIEMONTE	ASTI	MARANZANA
PIEMONTE	ASTI	MOMBARUZZO
PIEMONTE	ASTI	QUARANTI

Area di studio: Manfredonia (FG)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
PUGLIA	BARI	BARLETTA
PUGLIA	BARI	CANOSA DI PUGLIA
PUGLIA	FOGGIA	CERIGNOLA
PUGLIA	FOGGIA	MANFREDONIA
PUGLIA	FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA
PUGLIA	FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PUGLIA	FOGGIA	TRINITAPOLI
PUGLIA	FOGGIA	ZAPPONETA

Area di studio: Stagno S'Ena Arrubia (OR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
SARDEGNA	CAGLIARI	ARBUS
SARDEGNA	CAGLIARI	GONNOSFANADIGA
SARDEGNA	CAGLIARI	GUSPINI
SARDEGNA	ORISTANO	ALES
SARDEGNA	ORISTANO	ARBOREA
SARDEGNA	ORISTANO	BARATILI SAN PIETRO
SARDEGNA	ORISTANO	CABRAS
SARDEGNA	ORISTANO	MARRUBIU
SARDEGNA	ORISTANO	MASULLAS
SARDEGNA	ORISTANO	MORGONGIORI
SARDEGNA	ORISTANO	NURACHI
SARDEGNA	ORISTANO	ORISTANO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
SARDEGNA	ORISTANO	PALMAS ARBOREA
SARDEGNA	ORISTANO	PAU
SARDEGNA	ORISTANO	RIOLA SARDO
SARDEGNA	ORISTANO	SAN NICOLO' D'ARCIDANO
SARDEGNA	ORISTANO	SANTA GIUSTA
SARDEGNA	ORISTANO	SIAMAGGIORE
SARDEGNA	ORISTANO	SIAMANNA
SARDEGNA	ORISTANO	SIMAXIS
SARDEGNA	ORISTANO	SIRIS
SARDEGNA	ORISTANO	SOLARUSSA
SARDEGNA	ORISTANO	TERRALBA
SARDEGNA	ORISTANO	URAS
SARDEGNA	ORISTANO	VILLAURBANA
SARDEGNA	ORISTANO	VILLA VERDE
SARDEGNA	ORISTANO	ZEDDIANI

Area di studio: Oasi del Simeto (SR)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
SICILIA	CATANIA	BELPASSO
SICILIA	CATANIA	CATANIA
SICILIA	CATANIA	MILITELLO IN VAL DI CATANIA
SICILIA	CATANIA	MISTERBIANCO
SICILIA	CATANIA	MOTTA SANT'ANASTASIA
SICILIA	CATANIA	PALAGONIA
SICILIA	CATANIA	PATERNO'
SICILIA	CATANIA	RAMACCA
SICILIA	CATANIA	SCORDIA
SICILIA	CATANIA	VIZZINI
SICILIA	SIRACUSA	CARLENTINI
SICILIA	SIRACUSA	FRANCOFONTE
SICILIA	SIRACUSA	LENTINI
SICILIA	SIRACUSA	MELILLI
SICILIA	SIRACUSA	AUGUSTA
SICILIA	SIRACUSA	BUCCHERI

Area di studio: Palude di Fucecchio (FI)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
TOSCANA	FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE
TOSCANA	FIRENZE	CERRETO GUIDI
TOSCANA	FIRENZE	EMPOLI
TOSCANA	FIRENZE	FUCECCHIO
TOSCANA	FIRENZE	VINCI
TOSCANA	LUCCA	ALTOPASCIO
TOSCANA	LUCCA	CAPANNORI
TOSCANA	LUCCA	MONTECARLO
TOSCANA	LUCCA	PORCARI
TOSCANA	LUCCA	VILLA BASILICA
TOSCANA	PISA	BIENTINA
TOSCANA	PISA	BUTI
TOSCANA	PISA	CALCINAIA
TOSCANA	PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO
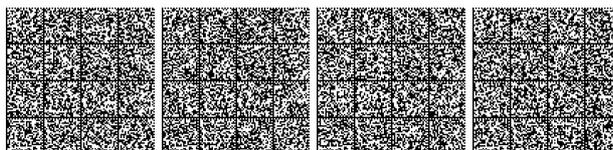
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
TOSCANA	PISA	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
TOSCANA	PISA	SAN MINIATO
TOSCANA	PISA	SANTA CROCE SULL'ARNO
TOSCANA	PISA	SANTA MARIA A MONTE
TOSCANA	PISA	VICOPISANO
TOSCANA	PISTOIA	AGLIANA
TOSCANA	PISTOIA	BUGGIANO
TOSCANA	PISTOIA	LAMPORECCHIO
TOSCANA	PISTOIA	LARCIANO
TOSCANA	PISTOIA	MARLIANA
TOSCANA	PISTOIA	MASSA E COZZILE
TOSCANA	PISTOIA	MONSUMMANO TERME
TOSCANA	PISTOIA	MONTECATINI-TERME
TOSCANA	PISTOIA	PESCIA
TOSCANA	PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE
TOSCANA	PISTOIA	PISTOIA
TOSCANA	PISTOIA	PITEGLIO
TOSCANA	PISTOIA	PONTE BUGGIANESE
TOSCANA	PISTOIA	QUARRATA
TOSCANA	PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE
TOSCANA	PISTOIA	UZZANO
TOSCANA	PISTOIA	CHIESINA UZZANESE

Area di studio: Lago Trasimeno (PG)

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
TOSCANA	AREZZO	CORTONA
UMBRIA	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO
UMBRIA	PERUGIA	CORCIANO
UMBRIA	PERUGIA	LISCIANO NICCONE
UMBRIA	PERUGIA	MAGIONE
UMBRIA	PERUGIA	PACIANO
UMBRIA	PERUGIA	PANICALE
UMBRIA	PERUGIA	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	PERUGIA
UMBRIA	PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	UMBERTIDE
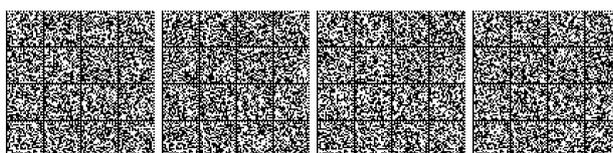
ALLEGATO IV – ELENCO DEI COMUNI INCLUSI NELLE AREE DI SORVEGLIANZA SUGLI UCCELLI MIGRATORI.

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASSA FISCAGLIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CODIGORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	LAGOSANTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MESOLA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	GORO
VENETO	ROVIGO	TAGLIO DI PO
VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE
VENETO	ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE
VENETO	ROVIGO	PORTO VIRO
VENETO	ROVIGO	ROSOLINA
VENETO	ROVIGO	LOREO
VENETO	VENEZIA	CHIOGGIA

ALLEGATO V – MODALITA' DI CATTURA / GESTIONE DEL CAMPIONE ENTOMOLOGICO.

Linee guida per l'effettuazione delle catture entomologiche e gestione del campione

SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA

1. Zona ACV

Le catture entomologiche da effettuarsi nella zona con circolazione virale, hanno l''obiettivo di individuare le specie di zanzare responsabili della trasmissione del Virus West Nile (WN), sia nel ciclo epizootico che enzootico della malattia, e di verificare la loro capacità di overwintering.

Modalità di cattura:

- CDC light-trap con CO_2:

è composta da un sistema di aspirazione costituito da un tubo cilindrico alla cui sommità è posta una apertura tale da consentire l'entrata alle zanzare. Nella parte opposta del tubo c'è una ventola (per spingere le zanzare dentro la sacca sottostante) azionata da un motorino elettrico a batterie (4 pile torcia).

E' utilizzata per catturare esemplari adulti appartenenti a differenti specie di Culicidi.
Preferibilmente deve essere posizionata ad 1mt e ½ di altezza, in prossimità dei ricoveri degli animali presenti in azienda o dove gli stessi stazionano più frequentemente.
La luce rappresenta l'attrattivo per la cattura delle specie notturne, la CO_2 (che può essere aggiunta alla CDC all'interno di un thermos da appendere vicino al sito d'ingresso delle zanzare) può essere utilizzata per le catture notturne in aggiunta alla luce per potenziare il potere attrattivo della trappola.
In questo caso la trappola deve essere attivata per due notti consecutive (dal crepuscolo alla mattina successiva); le catture vengono ritirate al termine di ogni notte (2 raccolte distinte).
La CO_2 può anche essere utilizzata da sola come attrattivo per le catture delle specie diurne. In questo caso va attivata la mattina e disattivata la sera.

- Gravid trap:

è composta da un sistema di aspirazione (tubo cilindrico dotato da una parte di ventola e dalla parte opposta di una retina per la raccolta delle zanzare simile a quello della CDC light-trap) che poggia su un catino al cui interno vi è dell'acqua stagnante utilizzata come attrattivo (miscela composta da: acqua, lievito di birra e fieno, il tutto lasciato a macerare almeno da 1 o 2 giorni prima).
Viene usata per catturare le femmine gravide (soprattutto del genere Culex) che, dovendo deporre le uova, si avvicinano all'acqua. In questo modo è possibile collezionare femmine che quasi sicuramente hanno fatto il pasto di sangue (forse infetto).
Preferibilmente deve essere posizionata in zone protette da condizioni ambientali avverse (forte vento, sole diretto o pioggia diretta) e in vicinanza dei ricoveri degli animali. Posizionate nel tardo pomeriggio sono attrattive soprattutto per *Culex* spp., durante le ore mattutine possono anche attrarre altre specie come *Ochlerotatus* spp. e *Aedes* spp.

In questo caso la trappola deve rimanere attiva per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate al termine delle due giornate (1 sola raccolta).

- BG sentinel:

originariamente progettata per catturare la zanzara responsabile della febbre gialla (Aedes aegypti), ma efficace anche nei confronti di altre zanzare quali Aedes albopictus (zanzara tigre), Aedes polynesiensis, Culex pipiens, Culex quinquefasciatus, Anopheles spp., ecc.

Deve essere posizionata a terra e preferibilmente in vicinanza dei ricoveri degli animali.

E' dotata di un sistema di aspirazione e normalmente è usata in combinazione con un attrattivo artificiale che simula il sudore umano (combinazione di acido lattico, ammoniaca e altre sostanze organiche). L'attrattivo viene inserito all'interno della trappola, nell'apposito alloggiamento. La miscela di odori attrattivi che viene emanata si diffonde nell'ambiente attraverso la garza che copre la trappola. Al centro della garza si trova un'apertura che permette di applicare un imbuto nero. In tal modo le zanzare vengono guidate nel sacchetto di cattura situato sotto l'apertura.

La forma ed il colore bianco aumentano notevolmente le sue capacità di cattura.

Inoltre, l'eventuale impiego di CO2 (anidride carbonica - ghiaccio secco) ne potenzia le capacità di cattura.

In questo caso la trappola deve essere attivata per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate o al termine di ogni notte (quindi 2 raccolte distinte) o al termine dei due giorni (1 unica raccolta).

Gestione del campione:

Dai campioni di Culicidi adulti collezionati in quest' area si dovrà in seguito effettuare la ricerca e l'isolamento del WNV, per questo è necessario che siano conservati per l'invio a -80°C o in azoto liquido.

In alternativa possono essere storditi con la la CO_2 oppure un minuto in congelatore e quindi riposti in provette tipo Falcon, tra due strati di cotone idrofilo non eccessivamente pigiato.

Gli esemplari vanno introdotti in numero non superiore a 10-20 per provetta da 15 ml o 20-30 per provetta da 50 ml. I due strati di cotone dovranno esser posti in maniera tale che i campioni non si muovano durante la spedizione perdendo i caratteri utili all'identificazione, ma senza che i due strati schiaccino i campioni stessi.

I campioni (non conservati a -80°C o in azoto liquido) dovranno essere inviati a temperatura di +4C°.

Catture in prossimità delle gabbie di Corvidi

La trappola del tipo "CDC light-trap con CO_2" oppure del tipo "BG sentinel" deve essere posizionata in prossimità delle gabbie ove stazionano i Corvidi e le catture dovranno essere effettuate con la stessa cadenza con cui vengono effettuati i prelievi sui Corvidi.

Le modalità di cattura e la gestione dei campioni seguono le stesse modalità descritte per la Zona ACV.

2. **Area di sorveglianza**

Le tipologie di trappole, le modalità di cattura e la gestione dei campioni seguono le stesse modalità descritte per la Zona ACV.

3. Aree di studio

L'attività entomologica da svolgersi nelle Aree di studio, ha lo scopo di determinare la composizione della fauna Culicidica attraverso l'effettuazione di catture di adulti (specie diurne e notturne) e di catture larvali.

Catture di Adulti

Le trappole di tipo "BG sentinel" devono rimanere attive per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate o al termine di ogni notte (2 raccolte distinte) o al termine delle due giornate (1 sola raccolta).
La trappola di tipo "CDC light-traps con CO_2" deve funzionare per due notti consecutive (dal crepuscolo alla mattina successiva); le catture vengono ritirate al termine di ogni notte (2 raccolte in due giorni consecutivi).
I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W05.
Gli adulti, uccisi per congelamento (-20 C°), vanno riposti in provette tipo Falcon, tra due strati di cotone idrofilo non eccessivamente pigiato.
La provetta deve contenere per circa 1/4 -1/3 del suo volume del gel di silice o altro disseccante per evitare la formazione di muffe. Gli esemplari vanno introdotti in numero non superiore a 20-30 per provetta da 15 ml o 50-60 per provetta da 50 ml. I due strati di cotone dovranno esser posti in maniera tale che i campioni non si muovano durante la spedizione perdendo i caratteri utili all'identificazione, ma senza che i due strati schiaccino i campioni stessi. Gli insetti andrebbero possibilmente trasportati fino al laboratorio in contenitori refrigerati (+4 C°) e in laboratorio andrebbero congelati a -20 °C.

Catture larvali

Si eseguono presso la stessa azienda sentinella in cui si esegue la sorveglianza entomologica degli esemplari adulti; la cadenza delle catture larvali è la stessa degli adulti (una volta al mese).
In alternativa alla cattura larvale in azienda, si può effettuare il campionamento anche da focolai larvali[1] siti in zone limitrofe all'azienda stessa.
Il campionamento va effettuato mediante un apposito "pescalarve" standard (in alternativa anche contenitori di plastica, o mestoli) montati su manici di lunghezza appropriata per prelevare l'acqua con le larve dal focolaio. In presenza di raccolte d'acqua estese quali stagni, impaludamenti, canali di bonifica, ecc. gli stadi acquatici delle zanzare vanno cercati solamente lungo i bordi erbosi o in pozze isolate dal corpo d'acqua principale. Usualmente solo le larve di 4 stadio (cioè quelle di maggiori dimensioni) sono utili per l'identificazione di specie.
Le larve prelevate dovranno essere poste in alcool al 70% in provette sufficientemente capienti, a chiusura ermetica e dovranno essere conservate per l'invio a temperatura ambiente.

---

[1] E' definito come focolaio larvale qualunque raccolta d'acqua (naturale o artificiale, temporanea o perenne) nella quale vengano rinvenute, anche sporadicamente, larve di zanzara (ad es. aree allagate aperte, aree allagate boschive, stagni o pozze, rigagnoli e ruscelli, canali d'irrigazione, vasche, abbeveratoi, canalette di scolo e contenitori di varia natura).
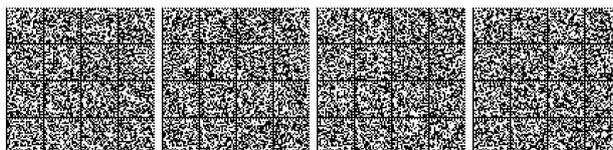
MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ'

Nel caso di:

- **Positività in allevamenti avicoli rurali e all'aperto o in volatili sentinella**
- **Sieroconversione in cavalli sentinella o conferma di sospetto clinico**

È' prevista:

l'Effettuazione di catture esaustive dei Culicidi presenti nell'azienda:

per "catture esaustive" si intende l'effettuazione (il più rapidamente possibile dalla comunicazione della positività) di catture volte sia a determinare la composizione della fauna Culicidica del posto, sia ad individuare le specie di zanzare eventualmente responsabili della trasmissione del WNV.
Per il raggiungimento di quest' obiettivo è necessario effettuare delle catture con le seguenti tipologie di trappole:

- CDC light-trap con CO_2 , Gravid trap e BG sentinel trap:

secondo le modalità di cattura già descritte per la **Zona ACV.**

- Aspiratore a bocca o elettrico:

usato per collezionare femmine adulte ingorgate (cioè che hanno fatto il pasto di sangue e che cominciano a digerirlo) all'interno dei siti di riposo (soprattutto lungo le pareti/soffitti di box, di pollai o di ogni tipo di ricovero animale) durante le prime ore della mattina.
L'aspiratore a bocca è costituito essenzialmente da un tubo di plexiglass di ~ 1,5 cm. Ø e di ~ 40 cm. di lunghezza collegato con un tubo flessibile di gomma per l'aspirazione; tra i due viene posto velo di tulle come filtro. Una volta catturate, le zanzare vengono riposte in un bicchiere di carta/plastica chiuso superiormente con del tulle fissato con un elastico e sul cui fondo è stato praticato un foro tale da permettere l'inserimento del tubo dell'aspiratore: il foro poi si può riempire con cotone o carta per impedire la fuga delle zanzare. Le zanzare catturate per aspirazione, prima di essere analizzate per la ricerca del WNV, dovranno essere mantenute in vita (a temperatura ambiente e alimentate con ovatta imbevuta di acqua e zucchero) per almeno una settimana per dar loro il tempo di digerire il pasto di sangue.

- Bird-baited trap (se possible):

questa trappola è utilizzata soprattutto per la cattura e l'individuazione delle eventuali specie ornitofiliche presenti.
E' costituita da un tubo di plastica dura (diametro di circa 50 cm.) con un corpo centrale (circa un metro) e due sistemi di chiusura a rete (zanzariera) applicate alle estremità del corpo. All'interno del tubo viene posizionato un piccione che funge da attrattivo. Le zanzare catturate e bloccate all'interno delle zanzariere dovranno essere aspirate (con aspiratore a bocca o elettrico) e successivamente posizionate all'interno di provette.

La gestione dei campioni, collezionati con le diverse tipologie di trappole sopra elencate, segue le stesse modalità descritte per la **Zona ACV.**

09A11471

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 settembre 2009.

Rettifica al decreto 22 luglio 2009 relativo al riconoscimento al sig. Bouraoui Slatni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2009, prot. n. 7959, con il quale il titolo di formazione professionale del Prof. Bouraoui Slatni è stato riconosciuto abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria , nelle classi di concorso 45/A Lingua straniera (Inglese) e 46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese);

Accertato che nell'indicazione della data di nascita si è incorsi in mero errore materiale;

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare il citato provvedimento;

Decreta:

1. La data di nascita del prof. Bouraoui Slatni, di cui all'art. 1 del dispositivo del decreto direttoriale in data 22 luglio 2009, prot. n. 7959, è rettificata da «4 Aprile 1968» a «19 marzo 1959».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11470

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 8284 del 18 giugno 2007 con il quale la Società Cooperativa «Res Agraria a r.l.», con sede legale in via A. Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi 24 dalla data di emissione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della Società Cooperativa «Res Agraria a r.l.», con sede legale in via A. Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), concesso con il provvedimento prot. n. 8284 del 18 giugno 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11476

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli enti ed organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000 ;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 18206 dell'11 ottobre 2007 con il quale la Società «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede legale in via San Sudario, 13 - 12050 Castagnito d'Alba (Cuneo), è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi 24 dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della Società «Sagea Centro di Saggio S.r.l.», con sede legale in via San Sudario, 13 - 12050 Castagnito d'Alba (Cuneo), concesso con il provvedimento prot. n. 18206 dell'11 ottobre 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11477

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo all'intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.

Nell'Allegato A dell'intesa citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 167 dell'8 settembre 2009, nella pag. 2, l'ultima denominazione delle organizzazioni sindacali dove è scritto: «CISL Medici - FP *CIGL* Medici – SIMET – SUMAI», leggasi: «CISL Medici - FP *CGIL* Medici – SIMET – SUMAI».

09A11479

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'istituto «International School of Rheintal» - Svizzera per il rilascio del diploma di Baccellierato internazionale.

Con decreto del direttore generale 15 settembre 2009 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «International school of Rheintal» - Svizzera.

Il riconoscimento dei diplomi di Baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

09A11492

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al titolo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2009, recante: «Regolamentazione del gioco Vinci per la vita - Win for life». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 29 settembre 2009).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, come riportato alla pag. II del sommario e alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi correttamente sostituito dal seguente: «Avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale, denominato Vinci per la Vita - Win for Life.».

09A11531

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-229) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.